



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 - Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 4

del 02.05.2022

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione di prima convocazione – seduta ORDINARIA

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addi **due** del mese di **maggio** alle ore 21 nella Sala delle adunanze consilari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. BRICCHI ORESTE DANIELE
2. STAGNATI LORENZO
3. GENNARI PAOLO
4. FAGGIOLI CLAUDIO
5. GALLI MATTIA
6. DIGIUNI DAVIDE
7. BARONI DANIELA
8. SALANTI GIANLUCA
9. SILVESTRI MICHELE
10. CAPORALI COSTANZA
11.

Presenti	Assenti
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	
6	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote e detrazione della "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione

della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
- il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 250.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	9,90 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	5,00 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aliquota per beni merce	esente

Aliquota per terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola)	8,90 per mille
Aliquota per immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D	9,90 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,90 per mille

ACQUISITI:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

Aliquota ordinaria	9,90 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	5,00 per mille Detrazione € 200,00
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Aliquota per beni merce	esente
Aliquota per terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola)	8,90 per mille
Aliquota per Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D	9,90 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,90 per mille

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) di evidenziare che ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo periodo del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 104/2011, l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché le unità immobiliari ad essa assimilate, sono escluse dall'IMU, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali resta ferma l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Verificata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi legalmente in forma palese dagli aventi diritto,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Bricchi Oreste Daniele

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il : 17.05.2022

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Acquanegra Cremonese, li 17.05.2022

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

↑

il . . . decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

↑

si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale

F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Acquanegra Cremonese, 17.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grassi dr. Raffaele Pio



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

Allegato alla Deliberazione
di C.C. n. 4 del 02.05.2022

Proposta di deliberazione:

**CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.**

**Pareri preventivi espressi ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL
D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di deliberazione:

RILASCIATA

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Acquanegra Cremonese, 02.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato (SUDATI Dr.ssa SERENA)

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione sopra riportata

APPONE

Il visto di regolarità tecnica.

Acquanegra Cremonese, 02.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato (SUDATI Dr.ssa SERENA)